

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica N° 01/2018
Schema di certificazione UNI EN 13432 - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione**

Introduzione

Oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nei mari del globo: come se ogni minuto si riversasse in acqua un camion pieno di rifiuti. Con queste stime alla mano l'Onu dichiara "guerra" alla plastica negli oceani con una nuova campagna di pulizia e sensibilizzazione globale. Obiettivo: eliminare entro il 2022 le principali fonti di inquinamento marino, dalle microplastiche in ambito cosmetico all'eccessivo uso di oggetti di plastica usa e getta (come buste o bottiglie). Dall'Economist World Ocean Summit di Bali, l'Unep - il Programma ambientale dell'Onu - ha lanciato #CleanSeas.

L'iniziativa si rivolge a governi, industria e consumatori con un appello a ridurre "urgentemente" la produzione e l'uso eccessivo di plastica che sta inquinando gli oceani, danneggiando la vita marina e minacciando anche la salute dell'uomo visto che le microplastiche che entrano nella catena alimentare finiscono pure nei nostri piatti. Le Nazioni Unite puntano a innescare una trasformazione sostenibile in ogni settore: dalle abitudini delle persone a standard e politiche per ridurre la spazzatura.

Alla campagna hanno già aderito dieci Paesi - Belgio, Costa Rica, Francia, Grenada, Indonesia, Norvegia, Panama, Saint Lucia, Sierra Leone e Uruguay. Tra gli impegni presi quello dell'Indonesia di ridurre del 70% la spazzatura marina entro il 2025, o l'introduzione entro l'anno di una tassa sui sacchetti di plastica da parte dell'Uruguay.

L'Europa ha emanato il 20 Dicembre 1994 la direttiva 94/62/CE al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente che è stata modificata il 29 Aprile 2015 dalla direttiva 2015/720/UE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Contesto Normativo

L'Italia al fine di recepire la direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell'uso dei sacchetti di plastica leggeri e al fine di dare organicità alla normativa italiana già esistente in materia, con l'articolo 9-bis del DL 91/2017 "Mezzogiorno" come convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in vigore dal 13 agosto 2017) ha implementato direttamente nella Parte IV del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) la disciplina sui sacchetti di plastica leggeri. Allo stesso tempo, in recepimento delle altre indicazioni della direttiva 2015/720/UE il Legislatore italiano ha dettato la disciplina sui sacchetti di plastica "ultraleggeri".

Nel Codice ambientale all'art. 218 sono state aggiunte le seguenti definizioni:

plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabilito dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

La norma armonizzata UNI EN 13432 specifica i requisiti di "compostabilità" degli imballaggi. Secondo tale norma, le caratteristiche che un materiale compostabile deve possedere sono le seguenti:

biodegradabilità, disintegrabilità, assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio, bassi livelli di metalli pesanti.

1) Regole di certificazione

Norma di accreditamento	di	ISO/IEC 17065:2012	
Norma di certificazione	di	UNI EN 13432:2002	
Criteri di competenza del Gruppo di verifica	di	L'OdC deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che il GVI sia composto da auditor (e da esperti tecnici per quanto necessario), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l'audit.	
		Capacità di esprimere competenza (in base a conoscenze e abilità):	
		esperienza di audit	Qualifica attiva in accordo alle procedure interne del CAB, come auditor di prodotto (PRD).
		Esperienza Settoriale	<ul style="list-style-type: none"> • processi di produzione e di trasformazione materie plastiche (assimilabili a IAF 14); • processi di recupero e di riciclo (assimilabili a IAF 24).
Conoscenza specifica	Corso di almeno 8 ore con evidenza dei seguenti argomenti: <ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13432 – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione (inclusa trattazione Appendici normative A ed E); • metodi di campionamento; • verifica di rintracciabilità; • metodi di prova applicabili, anche con riferimento al contatto alimentare; • cenni di bilancio di massa. 		
Criteri di competenza del decision maker e del contract reviewer	di	L'Organo che ricopre la Funzione Tecnica di delibera delle certificazioni (che può essere composto da uno o più membri) deve garantire l'espressione di competenze almeno pari a quelle richieste al personale ispettivo. Nel caso si tratti di un Organo collegiale la totalità delle competenze potrà essere espressa dall'Organo nel suo complesso e non dal singolo membro.	

Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	<p>Prima certificazione: 1,5 giorni-uomo di cui 0,5 documentale e 1 giorno-uomo in ogni sito di produzione, come primo rilascio. 1 giorno-uomo per ogni sito di produzione, con visita almeno 1 volta all'anno, come sorveglianza. Rinnovo: 1,5 giorni-uomo di cui 0,5 documentale e 1 giorno-uomo in ogni sito di produzione.</p> <p>La valutazione deve essere effettuata e ponderata in funzione del numero di prodotti che l'azienda vuole certificare e della necessità di assistere alle prove che la stessa effettua (secondo UNI 13432) in sede (lab interno) o commissiona o/o lab esterni (in tal caso devono esserle solo prelevati campioni, spediti al laboratorio e attendere i risultati); Nel caso in cui le prove non siano accreditate il CAB deve verificare che l'azienda possieda ed applichi la procedura di qualifica dei Laboratori che intende utilizzare nel rispetto dei criteri della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ed il relativo elenco dei Laboratori qualificati in accordo a tale procedura.</p> <p>Nel caso di impiego di Laboratori accreditati, il CAB deve richiedere evidenza del certificato di accreditamento che include la prova rispettiva</p>
Scopo del certificato	Deve essere adeguatamente esplicativo del prodotto oggetto della certificazione indicando i riferimenti dello schema.
Documenti IAF	EA-6/04 M:2011
Modalità di verifica e registrazioni	Nella norma appendice C è presente un formato raccomandato per una lista di controllo di valutazione della conformità.

2) Processo di Accreditazione

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione.

Il certificato di accREDITAMENTO riporterà il prodotto oggetto di accREDITAMENTO.

Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di AccredITAMENTO, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

A	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065:2012	<p>Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi possibilmente presso l'OdC).</p> <p>1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
B	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065:2012, ma accreditato per altri schemi di accREDITAMENTO	<p>Esame documentale di 1 giornata.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate. 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	OdC non ancora accreditato in nessuno schema	<p>Esame documentale di 1 giornata.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.</p>

		1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accredimento e le successive attività di sorveglianza.
--	--	---

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale

- a) Lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'Odc per il GVI;
- b) Criteri di qualifica di chi svolge il riesame del contratto, degli auditor e dei decision maker;
- c) Curricula ed evidenze di assegnazione delle qualifiche degli ispettori e dei Decision Maker;
- d) Procedura per la costituzione e gestione dei Gruppi di Audit;
- e) Attestato/Certificato rilasciato dall'Odc;
- f) Lista dei certificati già emessi, e delle prossime attività di verifica (dato necessario per poi pianificare la verifica in accompagnamento);
- g) Procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione (dall'offerta alla Certificazione);
- h) Per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17065, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento.

3) Mantenimento dell'Accreditamento

Per il mantenimento dell'accredimento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- o se l'Odc ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- o se l'Odc ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- o se l'Odc ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

Restando in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Emanuele Riva
Direttore Dipartimento Certificazione e Ispezione

